

**“POLIZZA INDIVIDUALE DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
per AMMINISTRATORI e DIPENDENTI DI ENTI / AZIENDE PUBBLICHE”**

The logo for Lloyd's, consisting of the word "LLOYD'S" in a white, serif, all-caps font, centered within a solid black rectangular background.

Il presente **FASCICOLO INFORMATIVO**, contenente:

1. la **NOTA INFORMATIVA** (da pag. 2 a pag. 8)
2. le **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensiva della bozza del **MODULO DI POLIZZA** e della **SCHEDA DI COPERTURA** (da pag. 9 a pag. 25)
3. il **MODULO DI PROPOSTA** (da pag. 26 a pag. 31)
4. il **GLOSSARIO** (da pag. 33 a pag. 34)

dev'essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

1. NOTA INFORMATIVA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri dei Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd's.

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Lloyd's ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet www.lloyds.com.

e. I membri del Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 23.649 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.

L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2012:

<http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report>

** Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0.8161 (fonte: www.bancaditalia.it).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza di assicurazione allegata alla presente Nota Informativa è una polizza a copertura della Responsabilità Civile Amministrativa ed Amministrativo - Contabile dell'Assicurato che presta la propria attività presso la Pubblica Amministrazione.

Le definizioni di Polizza alle quali si rimanda individuano i potenziali soggetti destinatari delle presente assicurazione

*Il **Dirigente** o il **Dipendente** o l'**Amministratore**, che presta la propria attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche; Il **Dipendente Tecnico** (Dirigente, il Dipendente o l'Amministratore) regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che dirige e/o sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il **Responsabile del Procedimento**, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile di Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione in generale. Il **Dipendente Legale** (Dirigente, il Dipendente o l'Amministratore) regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritto all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente amministrativo della Pubblica Amministrazione in generale.*

Il **Questionario** (ed eventuali appendici d'integrazione) è allegato alla presente Nota Informativa. Le informazioni in esso contenute e rese dall'Assicurato rappresenta lo strumento sulla base del quale l'Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto.

Il **Questionario** è parte integrante del contratto.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA

Il presente paragrafo fa riferimento alla sezioni delle Polizza Assicurativa allegata che seguono e per il cui dettaglio si rimanda ad una lettura completa della polizza:

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all'Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta.

Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell'Assicurato, comunque con l'esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

Si rimanda alla lettura completa **delle NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE per AMMINISTRATORI e DIPENDENTI DI ENTI / AZIENDE PUBBLICHE** del testo di polizza allegato e si precisa che in ogni caso la presente copertura si intende estesa:

- alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale.
- Relativamente al Dipendente tecnico, come sopra definito, l'Assicurazione è estesa alle responsabilità professionali derivanti da specifiche norme previste da leggi e/o regolamenti statali o regionali, nonché ai danni, anche erariali, conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento di cose e/o animali. Relativamente al Dipendente Legale, come sopra definito, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività forense per conto e nell'interesse dell'Ente di appartenenza;
- Alle perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.
- Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi;
- Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- Attività di rappresentanza presso altri enti od Organi Collegiali;
- Attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari;
- Acquisizioni in economia;
- Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003;
- Attività tecniche come meglio specificato nell'Art. 23.

Le ESTENSIONI DI GARANZIA FACOLTATIVE di cui agli Artt. 30, 31, 32 sono da intendersi operative solo ed esclusivamente se richiamata nella scheda di copertura.

AVVERTENZA

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente in quest'ultimo caso, alla quota di sua pertinenza. (Art. 24).

DURATA DELLA POLIZZA – CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ/ULTRATTIVITÀ

AVVERTENZA

La presente polizza assicurativa è prestata su base **CLAIMS MADE**, ovvero la presente polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. La durata della polizza assicurativa è quella indicata nel Modulo di polizza ed è pari a 12 mesi con effetto dalle ore 24.00 della data ivi indicata.

Nei soli casi in cui vi sia assenza di sinistri durante il Periodo di assicurazione convenuto l'assicurazione può essere rinnovata su base annuale salvo disdetta di una delle Parti da inviare tramite lettera raccomandata A/R entro 60 giorni dalla data di scadenza.

Agli Artt. 25 "Inizio della garanzia (retroattività)" e 26 Termine della Garanzia (Postuma), ai quali si rimanda per un'approfondita lettura, si chiarisce l'efficacia al passato e successivamente alla data di scadenza della presente polizza:

- 1) La polizza prevede un'efficacia retroattiva stabilita al momento della negoziazione del contratto, regolata dall'Art. 25 ed indicata nella Scheda di copertura. In quest'ultimo caso la copertura sarà operante solo per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata della corrispondente copertura assicurativa o nel periodo immediatamente successivo alla DATA DI RETROATTIVITÀ.

AVVERTENZA: L'efficacia retroattiva sarà applicabile per i soli fatti, atti od omissioni dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia durante il periodo di durata del contratto indicato nel Modulo di polizza e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore.

- 2) Nei confronti del Contraente/Assicurato che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione sarà operante per un periodo di garanzia postuma a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione del servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere dal Contraente/Assicurato durante il periodo di assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.

Il massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

L'Assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente licenziato per giusta causa.

Nel caso di cessazione della presente polizza, la garanzia postuma cessa automaticamente qualora l'Assicurato, durante il periodo di garanzia postuma, stipuli altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai Terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza dell'Assicurazione sulla base dei termini contrattuali previsti nel presente articolo e ferme le prescrizioni previste dalla legge.

SCLUSIONI

L'Art 28) Rischi Esclusi dall'Assicurazione individua tutti i casi in cui la presente polizza non opera, ovvero tutti i casi in cui l'Assicuratore non sarà tenuto ad indennizzare l'Assicurato. Le esclusioni sono individuate in ordine alfabetico dalla lettera a) alla lettera p). Si rimanda al succitato articolo di polizza per i dettagli.

Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui alla successiva Sezione B) – Estensioni di garanzie facoltative – salvo per quelle garanzie espressamente richiamate e quindi ricomprese in polizza.

MASSIMALE DI GARANZIA

La presente polizza prevede una massimale di garanzia il cui ammontare sarà specificato nella Scheda di Copertura sulla base di quanto negoziato in sede di contrattazione tra l'Assicurato e l'Assicuratore. Il massimale ivi indicato rappresenta la massima esposizione per sinistro e per anno assicurativo che l'Assicuratore avrà nei confronti dell'Assicurato indicato nella Scheda di Copertura.

A titolo esemplificativo qualora il massimale di garanzia, come disciplinato all'**Art 27 – Massimale e limiti di indennizzo** della presente polizza al quale si rimanda per una più attenta lettura, sia pari ad EUR 500,000 questo rappresenterà il massimo esborso dell'Assicuratore cumulativamente per tutti i sinistri denunciati dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza. Ogni eventuale importo che superi questa cifra rimarrà a carico dell'Assicurato.

ATTENZIONE!

Le garanzie di cui all'**Art 21) – Acquisizioni in economia** vengono prestate fino a concorrenza di un sotto-limite pari ad EUR 211.000,00. Il presente sotto-limite si intende parte del Massimale di Polizza e non in aggiunta allo stesso.

Le garanzie di cui all'**Art 23-a) – Danni da Inquinamento** vengono prestate fino a concorrenza di un sotto-limite pari al 50% del limite di indennizzo. Il presente sotto-limite si intende parte del Massimale di Polizza e non in aggiunta allo stesso.

Rimane altresí inteso che in caso di **corresponsabilità** di due o piú assicurati nella determinazione del medesimo sinistro ed appartenenti allo stesso Ente Pubblico e titolari di Polizza Assicurativa con il medesimo Assicuratore (come regolato dall'Art. 27) il massimale disponibile per la copertura si intenderá fino a concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Copertura (Massimale di co-responsabilità).

Nel caso in cui piú sinistri vengano notificati durante il periodo di Postuma, il Massimale previsto per polizza corrisponde alla Massima esposizione degli Assicuratori per tutto il periodo Postuma indipendentemente dal numero di sinistri notificati durante tale periodo (vedi Art. 26 TERMINE DELLA GARANZIA (Postuma)).

SCOPERTO/ FRANCHIGIA

Ad eccezione delle garanzie previste all'**Art 23-a) Danni da inquinamento** che viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% con un minimo di € 2,500, oppure salvo eventuali franchigie concordate in sede di quotazione, le garanzie prestate dalla presente polizza non prevedono l'applicazione di franchigia e/o scoperto a carico dell'Assicurato, pertanto, in caso di sinistro, l'indennizzo previsto dalla polizza sará a totale carico dell'Assicuratore;

ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente polizza ha validita` per atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato in Italia, Citta` del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonche` nei Paesi Membri dell'Unione Europea nonche` dei Paesi afferenti dell'Europa geografica. Si rimanda all'Art. 4 – Estensione Territoriale delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale per una piú attenta lettura.

4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (ART. 1 Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale)

Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all'atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all' indennizzo (Artt. **1892,1893 e 1894** del Codice Civile - Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione I Disposizioni generali).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ai sensi delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale **Art. 3. Variazione del Rischio** e in deroga agli artt 1897 e 1898 del Codice Civile l'Assicurato non sará tenuto a notificare all'Assicuratore eventuali variazioni del rischio che derivino da applicazioni di disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi.

AVVERTENZA: Resta convenuto che le variazioni conseguenti a modifiche dell'attività svolta dall'Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell'adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

6. Premi

Il premio per il periodo di polizza è indicato nella Modulo di polizza ed è formulato sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori sul Questionario. **Il premio sará corrisposto dall'Assicurato tramite il Broker incaricato della gestione del Contratto. Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.**

Per le informazioni relative al calcolo e al pagamento del premio si rimanda agli Artt. 8 e 9 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale.

7. Rivalse

Gli Assicuratori hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili ai sensi dell'Art 1916 del Codice Civile – (Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione II Dell'Assicurazione contro i Danni).

8. Diritto di recesso

E' facolta degli Assicuratori dell'Assicurato di recedere dal contratto nel caso di Sinistro. Le parti potranno presentare richiesta di cancellazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del Sinistro nei modi previsti alle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale – Art 11 – FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO al quale si rimanda per una piu' attenta lettura.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la Legge italiana, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla polizza si fa riferimento alle norme della legge italiana (Art.6 - FORO COMPETENTE ed Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE).

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. Il premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: **Responsabilità Civile: 22,25%** (di cui 1% quale addizionale antiracket);

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Cosa fare in caso di sinistro

Avvertenza:

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Contraente, affinché li inoltri all'Assicuratore, entro il termine di 15 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato. Si rimanda all' **Art. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**.

Gestione del sinistro

Avvertenza:

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso. A tal fine l'Assicurato dovrà trasmettere tempestivamente all'Assicuratore od al soggetto da lui incaricato per la gestione del Sinistro tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Sono a carico dell'Assicuratore, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Si rimanda all' **Art. 12 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI**.

13. Reclami

Ogni reclamo riguardante la gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri puo` essere indirizzato al broker dell'Assicurato. Alternativamente tutti i reclami possono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 68

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

* * * *

ATTENZIONE!

La presente Nota Informativa non sostituisce e non integra i termini e condizioni di cui agli Articoli DEL TESTO DI POLIZZA del Contratto di Assicurazione. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto degli Articoli e delle *Sezioni richiamate*. Le *Sezioni* e gli Articoli richiamati contengono l'accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le *Sezioni* e gli Articoli richiamati, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto alla lettura ed analisi di tali *Sezioni* e degli Articoli richiamati.

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Nicoletta Andreotti.

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DIRIGENTI – DIPENDENTI – AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO”.

Il Testo di Polizza si compone delle seguenti parti.

1. Modulo di polizza;
2. Scheda di copertura
3. Definizioni

ATTENZIONE: il Testo di Polizza allegato prevede una sezione dedicata alle Definizioni, tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella sezione 4 (Glossario) della presente Nota.

4. Norme che regolano l'Assicurazione in generale
5. Norme che regolano la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale per Amministratori e Dipendenti di Enti / Aziende Pubbliche: A) GARANZIA BASE - Artt. 16 – 29; B) ESTENSIONI DI GARANZIE FACOLTATIVE Artt. 30, 31, 32.
6. Condizioni con approvazione espressa
7. Clausola di responsabilità disgiunta

MODULO (Bozza)

Codice Ramo	Codice Correspon.	Codice Lloyd's Broker	Codice Doc. (*)	N. Cover Note / Binder
		1177 EBA	F	TBA
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipo di assicurazione : **Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave**

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° TBA

Nome dell'Assicurato o Contraente: **TBA**
 Indirizzo : **TBA**
 CAP e Città **TBA**
 Codice Fiscale/P. IVA: **TBA**

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)
 dalle ore 24:00 del **TBA** alle ore 24:00 del **TBA**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto : **TBA**

Data della Dichiarazione di Assenza Sinistri / Assenza Modifiche Materiali: **TBA**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:

Quota Lloyd's: 100,00%
 Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:
TBA **100,00 %**

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
Completivo				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Da compilare solo in caso di premio frazionato

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata				

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **ANNUALE**

Numero totale di pagine allegato al presente Modulo : **15**

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, MEDIANTE APPOSITO MODULO(LL04/01), LA NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 123 DEL D. LGS. 17.03.1995 n. 175 ED ALLA CIRCOLARE ISVAP N. 303 DEL 02.06.1997

Il Contraente :

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani
 in data L'Incaricato

SCHEDA DI COPERTURA (Bozza)		
1.	Assicuratori:	Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's of London
2.	Contraente / Assicurato:	
3.	Ente/i di Appartenenza:	
4.	Posizione / Carica:	
5.	Periodo di Assicurazione:	
6.	Massimale per Sinistro ed in Aggregato Annuo:	€
7.	Massimale per il caso di Corresponsabilità:	€
8.	Franchigia per Sinistro:	Nessuna
9.	Data di Retroattività:	
10.	Periodo di Garanzia Postuma:	
11.	Sezione B) - Estensioni di garanzia facoltative:	
12.	Broker:	
13.	Corrispondente dei Lloyd's:	

**POLIZZA INDIVIDUALE DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
per AMMINISTRATORI e DIPENDENTI DI ENTI / AZIENDE PUBBLICHE**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:	il Dirigente o il Dipendente o l'Amministratore che presta la propria attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche aderente alla presente polizza ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il ricevimento di una richiesta di risarcimento relativamente ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.
Periodo di validità:	la durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della polizza indicato nelle condizione contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia).
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata all' Assicurato.
Indennizzo o risarcimento:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali e/o corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa – Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Dipendente:	Qualsiasi persona alle dirette dipendenze della Pubblica Amministrazione, senza alcun limite di qualifica e/o mansione, e che quindi sia a questa collegata da: <ul style="list-style-type: none"> i. rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ii. rapporto di servizio, cioè il personale inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.
Dipendente tecnico:	Qualsiasi persona, rientrante nella definizione di Dipendente, regolarmente abilitata o, comunque, in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che svolge presso la Pubblica Amministrazione attività tecniche previste dalla vigente normativa sui Lavori pubblici quali, a titolo esemplificativo, Progettista, Direttore dei lavori, Collaudatore, Verificatore, Validatore, Responsabile Unico del Procedimento, supporto al Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Dipendente Legale:	Qualsiasi persona, rientrante nella definizione di Dipendente, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge, che svolge le funzioni di Avvocato in qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione.
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato (indicato nella Scheda di Copertura).
Broker:	l'intermediario di assicurazioni cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 – Coesistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Variazioni del rischio

Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

Resta convenuto però che le variazioni conseguenti a modifiche dell'attività svolta dall'Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell'adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Unione Europea nonché dei paesi afferenti dell'Europa geografica.

Si concorda fra le parti che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti di Ministeri, Consolati ed Ambasciate mentre prestano servizio all'Estero in paesi diversi da quelli sopraccitati, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

Resta comunque convenuto che la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri verrà fatta in Italia.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 6 - Foro competente

Per eventuali controversie inerenti la presente polizza si conviene che il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

Art. 8 - Costituzione e regolazione annua del premio

Il premio annuo (o eventuale rateo) sarà quello stabilito in base all'attività svolta e alle garanzie richieste come specificato nell'allegata Scheda di Copertura che forma parte integrante della presente polizza.

Qualora nel corso di un periodo assicurativo annuo fossero intervenute variazioni che comportino diminuzioni del rischio e conseguentemente del premio, non si farà ricorso a rimborso ma il premio sarà adeguato dalla scadenza annua successiva.

Art. 9 - Pagamento del premio

Il Contraente/Assicurato pagherà il premio agli Assicuratori :

- a) Alla richiesta di copertura, il premio relativo al primo periodo;
- b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna scadenza annuale, il premio riferito alle rispettive annualità successive

alla prima;

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa dal giorno della scadenza dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell'emissione dell'ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché tali sinistri siano già conosciuti nello stesso periodo di sospensione.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da successivo Art. 15) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1901 del C.C.

Art. 10 - Obblighi del Contraente Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al Broker indicato in polizza entro 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione secondo i termini sopra indicati comporta la perdita del diritto all'indennizzo dell'Assicurato.

La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento e ogni altra utile indicazione. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni e/o compromessi e/o sostenere spese a riguardo.

Art. 11 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente/Assicurato possono recedere dall'assicurazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni.

In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi rimborseranno la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, finché ne hanno interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dal Contraente/Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e il Contraente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo Art. 26), il contratto cessa:

- in caso di cessazione delle funzioni svolte o della carica ricoperta da parte del Contraente/Assicurato per pensionamento, dimissioni o altri motivi;

Art. 14 - Decorrenza – Durata – Rescindibilità dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante.

La durata del presente contratto è quella indicata nel Modulo allegato alla presente polizza di cui forma parte

integrante.

Si conviene fra le Parti che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque facoltà del Contraente/Assicurato richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, subordinato ad esplicita accettazione da parte degli Assicuratori.

Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque facoltà delle Parti rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 15 - Clausola Broker

La gestione della presente polizza è affidata al Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura.

Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Corrispondente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli

Assicuratori danno atto che:

- ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Corrispondente suindicato si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dagli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.

Qualora il Contraente/Assicurato si avvallesse di un Broker (eventualmente indicato nella scheda di copertura), con la sottoscrizione della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale broker di rappresentarlo ai fini di questa polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Corrispondente o il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Corrispondente o al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

**NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE per AMMINISTRATORI e DIPENDENTI DI ENTI / AZIENDE PUBBLICHE**

**A) – GARANZIA BASE
(sempre operante)**

Art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all'Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta.

Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell'Assicurato, comunque con l'esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

L'assicurazione è estesa :

- alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale.
- Relativamente al Dipendente tecnico, come sopra definito, l'Assicurazione è estesa alle responsabilità professionali derivanti da specifiche norme previste da leggi e/o regolamenti statali o regionali, nonché ai danni, anche erariali, conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento di cose e/o animali.
- Relativamente al Dipendente Legale, come sopra definito, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività forense per conto e nell'interesse dell'Ente di appartenenza;
- Alle perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 17) - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali e/o mancato inizio, di attività in genere.

Art. 18) - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 19) - Attività di rappresentanza presso altri Enti od Organi Collegiali

L'assicurazione vale per la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti in rappresentanza dell'Ente di appartenenza presso altri Enti, Aziende o Organi collegiali.

Art. 20) - Attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari

L'assicurazione, fermo il massimale indicato in polizza, vale altresì per la responsabilità che possa derivare al Contraente/Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti cambiari e di assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento degli atti e/o documenti, purchè non derivanti da furto, rapina od incendio;
- b) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili al Contraente.

Art. 21) - Acquisizioni in economia

Premesso che il Contraente/Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario;

l'assicurazione s'intende estesa, entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro, alle responsabilità derivanti al Contraente/Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 22) - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato per le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di Legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

Art. 23) – Garanzie che regolano la copertura assicurativa dei Dipendenti Tecnici (operanti solo per il personale tecnico autorizzato)**a) Danni da inquinamento**

In deroga a quanto previsto dall' Art. 29 lettera e) – Rischi esclusi dall'assicurazione - l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento accidentale e/o improvviso dell'acqua, dell'aria o del suolo, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati dall'Assicurato a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dall'Assicurato stesso.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno **scoperto del 10%** per ciascun sinistro, **con il minimo di € 2.500,00** e con un **massimo risarcimento** per sinistro e per anno assicurativo pari al **50% del massimale** previsto in polizza per ogni singolo Assicurato.

b) Danni alle opere

L'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, conseguenti ad atti, fatti omissioni e/o errori professionali di cui debba rispondere l'Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

c) Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera

A parziale deroga delle esclusioni previste al precedente punto "b)", l'Assicurazione si intende estesa :

- ai danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate purché conseguenti ad errori di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- alle perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia ogni costo per eventuali migliorie alle opere.

d) Mancato rispetto di vincoli urbanistici

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

e) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

L'Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi o che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione.

Oltre a quanto previsto dal successivo Art. 28) – Rischi esclusi dall'assicurazione, le garanzie di cui al presente Art. 23 non sono operanti:

- per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- per i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;
- per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- per i maggiori costi per le varianti di cui all'art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006 (ex 'art. 25) comma 1) lett. d) della Legge n° 109 del 11/02/1994) e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi.

Art. 24) - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso entro i limiti stabiliti nel presente contratto.

Art. 25) - Inizio della garanzia (retroattività)

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per le richieste di risarcimento che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente alla data indicata nella Scheda di Copertura e non siano già note al Contraente/Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Pertanto si intendono esclusi atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.

Art. 26) - Termine della garanzia (postuma)

Nei confronti del Contraente/Assicurato che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione sarà operante per il periodo di garanzia postuma indicato nella Scheda di Copertura a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione del servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere dal Contraente/Assicurato durante il periodo di assicurazione indicato nel Modulo.

Il massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

L'Assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente licenziato per giusta causa.

Nel caso di cessazione della presente polizza, la garanzia postuma cessa automaticamente qualora l'Assicurato, durante il periodo di garanzia postuma, stipuli altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai Terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza dell'Assicurazione sulla base dei termini contrattuali previsti nel presente articolo e ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 27) – Massimale e Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia (salvo eventuali maggiori franchigie previste da singole garanzie, o come diversamente specificato nella Scheda di Copertura).

La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

Qualora, in relazione al/alla medesimo/a Errore/Omissione, una Richiesta di Risarcimento sia rivolta oltre che nei confronti dell'Assicurato nei confronti di altri soggetti assicurati da altre polizze stipulate con gli stessi Assicuratori, la massima somma indennizzabile da questi ultimi, in base alla presente polizza ed alle altre polizze sopraccitate, non potrà complessivamente eccedere il massimale per Corresponsabilità indicato nella Scheda di Copertura, somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in base alla presente polizza ed alle altre predette polizze in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi, indipendentemente dal limite di indennizzo previsto in ciascuna polizza.

Art. 28) - Rischi esclusi dall'assicurazione

Non sono considerate terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore.

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali direttamente o indirettamente conseguenti a:

- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. 19) ed al successivo Art. 32);
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) comportamento derivante da dolo dell'Assicurato;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo (salvo quanto previsto dal precedente Art. 23.a); danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;

- h) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato, contro Terzi compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscano in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato responsabile;
- n) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivate dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente.
- o) fatti e / o circostanze già note al momento della stipula della presente assicurazione. Si precisa che alcun indennizzo sarà dovuto dagli Assicuratori om relazione a sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato derivanti da liti, ispezioni, controversie, indagini o pendenze note o conosciute alla data di effetto della presente polizza;
- p) danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali, salvo quanto previsto per i Dipendenti Tecnici (Art. 16 ed Art. 23);
- q) investimenti effettuati con l'utilizzo di strumenti derivati;
- r) esercizio dell'azione sociale di responsabilità;
- s) responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- t) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- u) atti ed omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di Retroattività indicata nella Scheda di Copertura.
- v) a qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America;

oppure:

- al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica

Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui alla successiva Sezione B) – Estensioni di garanzie facoltative – salvo per quelle garanzie espressamente richiamate e quindi ricomprese in polizza.

Art. 29) – Esclusione rischi Guerra e Terrorismo

E' espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

- 1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
- 2) qualunque atto di terrorismo.

Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include

o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).

Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.

IL CONTRAENTE ASSICURATO

B) – ESTENSIONI DI GARANZIA FACOLTATIVE

Fermo tutto quanto previsto alla precedente lettera "A) – GARANZIA BASE", che si intende sempre comunque operante, e nei limiti dei massimali previsti, la copertura assicurativa può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Si intendono operanti le estensioni di garanzia che sono espressamente richiamate nella Scheda di Copertura.

Art. 30) – Attività di cui al D. Lgs. N° 81 del 09/04/2008:

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), nonché sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- a. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal d.m. 363/1998, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- b. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 31) – Termine della garanzia – Postuma estesa

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 26), nei confronti del Contraente/Assicurato che nel corso della durata del contratto cessa dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione sarà operante per il periodo di garanzia postuma indicato nella Scheda di Copertura a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione del servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere dal Contraente/Assicurato **sia durante il Periodo di Assicurazione che durante il periodo di Retroattività.**

Il massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

L'Assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente licenziato per giusta causa.

Nel caso di cessazione della presente polizza, la garanzia postuma cessa automaticamente qualora l'Assicurato, durante il periodo di garanzia postuma, stipuli altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai Terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza dell'Assicurazione sulla base dei termini contrattuali previsti nel presente articolo e ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 32) – Attività / Funzioni svolte precedentemente

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti all'Assicurato dalle eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato presso altre Amministrazioni sempre che le eventuali richieste di risarcimento siano state notificate all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione e che siano effetto di comportamenti colposi posti in essere nel periodo per cui opera la garanzia retroattiva.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione ed in particolare quanto riportato nella "Scheda di copertura e calcolo del premio":

- **Art. 1** DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
- **Art. 2** COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
- **Art. 3** VARIAZIONI DEL RISCHIO
- **Art. 6** FORO COMPETENTE
- **Art. 7** RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- **Art. 8** COSTITUZIONE E REGOLAZIONE ANNUA DEL PREMIO
- **Art. 9** PAGAMENTO DEL PREMIO
- **Art. 11** FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- **Art. 13** CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- **Art. 14** DECORRENZA – DURATA – RESCINDIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE
- **Art. 15** CLAUSOLA BROKER
- **Art. 16** OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- **Art. 25** INIZIO DELLA GARANZIA (RETROATTIVITA') (claims made)
- **Art. 26** TERMINE DELLA GARANZIA (POSTUMA) (claims made)
- **Art. 27** MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO
- **Art. 28** RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- **Art. 29** ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 96.

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

IL CONTRAENTE ASSICURATO

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

 **Il Contraente**

.....

3. MODULO DI PROPOSTA

AVVERTENZA

Gli Assicuratori stessi a propria totale discrezione si riservano il diritto di accettare alternativi formulari di proposta prodotti dal Contraente per la formazione e sottoscrizione del contratto.

Si invita comunque il proponente a compilare il questionario/Modulo di Adesione allegato dal momento che e' stato predisposto specificatamente su questo prodotto.

Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all' atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all' indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile).

Il Questionario / Modulo di Adesione e' parte integrante del contratto.

**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA` CIVILE PATRIMONIALE PER COLPA GRAVE,
RESPONSABILITA` AMMINISTRATIVA, RESPONSABILITA` AMMINISTRATIVA-CONTABILE,
DANNO ERARIALE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E
DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI E AZIENDE, CONSORZI, ETC A CAPITALE PUBBLICO
CON PREMIO A CARICO DI OGNI PERSONA ASSICURATA**

AVVISO IMPORTANTE

LA SEGUENTE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE È IN RELAZIONE AD UN POLIZZA "CLAIMS MADE" IN BASE ALLA QUALE LA COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDERA' ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ED I PROCEDIMENTI DI CUI UN ASSICURATO SIA VENUTO A CONOSCENZA E CHE VENGANO COMUNICATE NEL PERIODO DI POLIZZA O SUCCESSIVAMENTE SE PREVISTO IL MAGGIOR TERMINE, NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE CHE SARANNO PREVISTE NELLA POLIZZA MEDESIMA.

LA PREGHIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN MODO ESAURIENTE (SE LO SPAZIO DOVESSE ESSERE INSUFFICIENTE, VOGLIATE UTILIZZARE IL FOGLIO "INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE").

Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza ed, alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi Circo stanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circo stanze, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'Indennizzo.

E' IMPORTANTE CHE L'ASSICURATO SIA PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLA FINALITÀ DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, DI MODO CHE RISPONDA CORRETTAMENTE A TUTTE LE DOMANDE.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Cognome e Nome del Proponente:

Indirizzo del Proponente: Via/piazza..... n. Città

..... C.A.P..... Prov.

Codice fiscale:..... E-mail:

Tel.: Fax: Cell.:/.....

2. ATTIVITA`

2.1 Denominazione dell' Ente o Azienda di appartenenza:

Se si tratta di Comune indicare in quale fascia di residenti rientra?

sino a 40.000

da 40.000 sino a 100.000

Oltre 100.000

2.2 Struttura in cui il Proponente esercita l'attività di Dirigente o Dipendente o Amministratore:

Ufficio di: Città

2.3 Carica ricoperta/Funzioni e livello:

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Presidente

Consigliere

Direttore Generale

Commissario
Straordinario

Segretario / Vice
Segretario

Dirigente Tecnico

Resp.Tecnico /
P. O. Tecnica

Dipendente
Tecnico

Dirigente
Amministrativo

Resp. Amm.vo /
P. O. Amm.va

Dipendente
Amm.vo

Preside

Solo attività di
Resp. Un. del
Procedimento RUP

Responsabile della
Polizia Municipale

Rettore
Universitario

Dipendente
Legale

Revisore Contabile

Altro (specificare)

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ATTIVITA`

3.1 Il Proponente ha, negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente proposta? Sì No

Se "Sì", indicare:

Compagnia		Retroattività	
Massimali		Scoperti e/franchigie	
Data di scadenza		Premio Lordo Annuo	
Possibilmente allegare copia polizza completa di condizioni			

3.2 Sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture Assicurative per questi rischi? Sì No

Se "Sì", fornire dettagli:

.....

.....

3.3 Sono mai stati avanzati reclami relativi ai rischi coperti dalla stipulanda polizza nei confronti del Proponente relativamente agli ultimi 5 anni? Sì No

Se "Sì", fornire tutti i dettagli possibili riguardo all'ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE :

.....

.....

3.4 Il Proponente è a conoscenza di Circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento relative ai rischi coperti dalla stipulanda polizza relativamente agli ultimi 5 anni? Sì No

Se "Sì", fornire dettagli:

.....

Data/...../.....

Firmato in nome dell'Assicurato

4. GARANZIE RICHIESTE

4.1 Massimale richiesto per sinistro e per anno assicurativo:

<input type="checkbox"/> € 250.000,00	<input type="checkbox"/> € 500.000,00	<input type="checkbox"/> € 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> € 1.500.000,00	<input type="checkbox"/> Altro
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

4.2 Retroattività:

<input type="checkbox"/> Dalla data di effetto	<input type="checkbox"/> 1 anno	<input type="checkbox"/> 2 anni	<input type="checkbox"/> 3 anni	<input type="checkbox"/> 4 anni	<input type="checkbox"/> 5 anni	<input type="checkbox"/> Illimitata
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

a. Postuma:

<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> 2 anni	<input type="checkbox"/> 5 anni
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

b. Estensioni di garanzia facoltative

<input type="checkbox"/> Art. 30) Attività di cui al D. Lgs. Nr. 81/2008
<input type="checkbox"/> Art. 31) Termine della garanzia – Postuma Estesa
<input type="checkbox"/> Art. 32) Attività / Funzioni svolte precedentemente <ul style="list-style-type: none"> - Ente di Appartenenza : - Carica / Funzione: - Periodo : - Ente di Appartenenza : - Carica / Funzione: - Periodo :

5. INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE

Nel caso in cui gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo spazio.

Data/...../.....

Firmato in nome dell'Assicurato

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all'eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.

Si dichiara disponibile ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.

La firma del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione del contratto.

Cognome e Nome

Data/...../.....

Firmato in nome dell'Assicurato

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, COMMA SECONDO, REGOLAMENTO ISVAP 26 MAGGIO 2010, N. 35, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUITO DA

- A) NOTA INFORMATIVA, COMPRESIVA DEL GLOSSARIO;
B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
C) QUESTIONARIO E MODULO DI PROPOSTA.**

DATA

IL CONTRAENTE

5.GLOSSARIO

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:	il Dirigente o il Dipendente o l'Amministratore che presta la propria attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche aderente alla presente polizza ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il ricevimento di una richiesta di risarcimento relativamente ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.
Periodo di validità:	la durata dell'assicurazione indicate nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della polizza indicato nelle condizione contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia).
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata all' Assicurato.
Indennizzo o risarcimento:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali e/o corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica

Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Responsabilità
Amministrativa –
Contabile:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Pubblica
Amministrazione:**

Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente:

Qualsiasi persona alle dirette dipendenze della Pubblica Amministrazione, senza alcun limite di qualifica e/o mansione, e che quindi sia a questa collegata da:

- i. rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL),
- ii. rapporto di servizio, cioè il personale inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Dipendente tecnico:

Qualsiasi persona, rientrante nella definizione di Dipendente, regolarmente abilitata o, comunque, in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che svolge presso la Pubblica Amministrazione attività tecniche previste dalla vigente normativa sui Lavori pubblici quali, a titolo esemplificativo, Progettista, Direttore dei lavori, Collaudatore, Verificatore, Validatore, Responsabile Unico del Procedimento, supporto al Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Dipendente Legale:

Qualsiasi persona, rientrante nella definizione di Dipendente, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge, che svolge le funzioni di Avvocato in qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione.

Ente di Appartenenza:

l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato (indicato nella Scheda di Copertura).